

J.E.  
20 OTT. 2003

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 475 del 17 OTT. 2003

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN 1227/03 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilatre il giorno dicionove del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA**

**Premesso che**

con sentenza n.1227/03 Tribunale di Benevento depositata in data 18.6.03 veniva accolta l'azione promossa dalla Curatela del Fallimento De Santis Costruzioni per la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita di immobile rep.n.47 del 25.6.87:

con determina n. 479/1/2003 si procedeva alla proposizione di appello avverso tale sentenza;


**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa in appello alla sentenza n.1227/03 Tribunale BN e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.479/1/2003;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.479/1/2003 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso da questa Amministrazione avverso la sentenza Tribunale di Benevento n. 1227/03 resa tra la Curatela Fallimento De Santis Costruzioni e la Provincia di Benevento;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 706 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 20 OTT. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio Iannella)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 OTT. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 6 NOV. 2003  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio Iannella)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 6 NOV. 2003.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 6 NOV. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio Iannella)

Copia per copie 1

SETTORE AVVOCATURA

il 8/11/03 prot. n. ES. 9655

SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_

il 21.10.03 prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

6



## SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29.9.92, l'attrice traeva a giudizio di questo Tribunale la convenuta per sentir dichiarare inefficace, nei suoi confronti e della massa dei creditori, il contratto di compravendita interceduto tra la De Santis Costruzioni SpA. e l'Amministrazione Provinciale di Benevento del 25.6.87, rogato con atto del segretario generale dell'Amministrazione Provinciale n. 47 rep. e, di conseguenza, l'inefficacia, dell'alienazione degli immobili ivi descritti, siti in Benevento alla Via Calandra, riportati in catasto urbano al fol. 86, part.lla 51 sub 2; il tutto con il favore delle spese e competenze di lite.

A sostegno della proposta domanda, essa attrice, faceva presente che nel caso di specie ricorrevano, tra l'altro, le condizioni tutte di cui all'art. 2901, in quanto all'epoca della vendita la De Santis Costruzioni era notoriamente indebitata, del che la convenuta Amministrazione era perfettamente consapevole e ciò, come risultava sia da prova documentale sia da presunzioni.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta, nel costituirsi in giudizio impugnava e contestava la pretesa di parte attrice, chiedendo il rigetto con ogni conseguenza di legge; in particolare, chiedeva:

1) dichiararsi la incompetenza per materia del Giudice adito, essendo competente funzionalmente il Tribunale Fallimentare di Benevento;

2) dichiarare prescritta l'azione revocatoria esercitata dall'attrice sia se trattasi di revocatoria ordinaria sia di revocatoria fallimentare, in quanto entrambe soggette a prescrizione quinquennale dalla data dell'atto;

3) comunque, dichiarare l'insussistenza dei presupposti in riferimento sia

all'art. 2901cc. sia all'art. 66 l.f., in quanto carente del tutto il "consilium fraudis" e "l'eventus damni";

4) dichiarare la intrapresa azione manifestamente temeraria e quindi condannare l'attrice al risarcimento dei danni in suo favore ex art. 96 cpc.

Svolta la necessaria attività istruttoria, esibiti e prodotti diversi documenti, avvenuta la costituzione in giudizio dell'attuale difensore dell'attrice, in sostituzione di quello precedente, deceduto, per il che veniva dichiarato interrotto il processo e poi riassunto, disposta la riunione al presente giudizio di quello recante il n. 2314/95, per connessione soggettiva e oggettiva, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al sottoscritto G.I., che la riservava in decisione all'udienza del 11.4.2002, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita di essere accolta, con ogni conseguente statuizione di legge.

Dalla espletata attività istruttoria e, specificatamente, dalla documentazione tutta, versata in atti, emerge un quadro probatorio che arreca conforto alla pretesa di parte attrice; di converso, quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte convenuta appare sfornita di pregio sia in punto di fatto sia in diritto.

Invero, risulta documentalmente come la De Santis Costruzioni con atto del 25.6.87 ebbe a vendere, dopo 6 anni e mezzo dalla prima vendita fatta nel 1981, avente ad oggetto una porzione pari a 647,31 millesimi di un fabbricato sito in Benevento alla Via N. Calandra, per il prezzo di £. 2.150.000.000=, anche la residua porzione del medesimo fabbricato, il cui prezzo fu determinato in £. 1.320.000.000=, utilizzando la valutazione che l'UTE aveva

fatto 6 anni prima.

Intanto, la De Santis Costruzioni venne ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del 28.12.88 e fu poi dichiarata fallita con sentenza del 3/9.11.89.

Sulla scorta di tale antecedente, parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto azione revocatoria relativa alla seconda vendita avvenuta il 25.6.87, precisando che intendeva proporre, coevamente, sia una revocatoria ordinaria, ex art. 2901 cc., sia una revocatoria fallimentare ex art.

67 L.F.

Ebbene, nel caso di specie risulta pienamente ammissibile la proposta revocatoria fallimentare in relazione all'atto di compravendita del 25.6.87 e tanto in ossequio e rispetto dell'art. 67 n. 1 L.F. che prevede e prescrive come siano revocabili gli atti a titolo oneroso compiuti nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni sorte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso, salvo che l'altra parte dimostri che non conosceva lo stato di insolvenza.

Intanto, è pacifico che i termini di cui all'art. 67 L.F. vanno computati con riferimento alla data di ammissione alla prima procedura e non con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento (Cass. 7.5.91 n. 50256; Cass. 30.5.94 n. 5825; Cass. 18.2.97 n. 1493).

Sicché, nel caso che ci occupa, gli atti compiuti tra il 28.12.88 ed il 28.12.86 sono assoggettabili a revocatoria, in quanto la De Santis Costruzioni è stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata con provvedimento del 28.12.88; con la conseguenza che la proposta revocatoria



l'adempimento da parte della curatela è pienamente ammissibile in relazione all'atto di compravendita del 25.6.87.

Per quanto attiene alla sollevata eccezione di prescrizione, come sollevata dalla convenuta, va evidenziato che la stessa risulta essere infondata.

Infatti, il termine di prescrizione dell'azione revocatoria decorre, ai sensi dell'art. 2935 cc., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e la revocatoria fallimentare non può essere proposta che dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento.

In buona sostanza, il termine quinquennale per la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto solo da tale momento può decorrere la prescrizione e non dal compimento dell'atto revocabile (Cass. 16.2.98 n. 1635; Cass. 5.11.99 n. 1317; Cass. 16.1.98 n. 616).

Nel merito, la proposta azione revocatoria, ex art. 67 n. 1 L.F., la cui competenza ricade pacificamente, secondo il costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale e dottrinale nell'ambito della competenza del Tribunale di [illegibile], risulta essere fondata.

Infatti, per tale azione è sufficiente accertare la notevole sproporzione tra le reciproche obbligazioni e, nel caso di specie, risulta pienamente provata, anche documentalmente tale sproporzione, emergendo, tra l'altro, la sproporzione di tale sproporzione sia da parte del venditore sia da parte dell'acquirente; basti, sul punto, porre attenzione al fatto che l'immobile oggetto di causa fu venduto nel giugno del 1987 ad un prezzo che era stato determinato nel gennaio 1981, come risulta documentalmente.

Con la conseguenza che risulta notorio come dal gennaio 1981 al giugno

... si sia stata una svalutazione monetaria di enorme proporzione e i costi  
... sono aumentati vertiginosamente.

L'immobile, quindi, è stato certamente venduto ad un prezzo sicuramente  
... almeno della metà, del suo valore effettivo; infatti, nella delibera del  
... provinciale, con la quale si decise di procedere all'acquisto, fu  
... detto che la valutazione dell'UTE era stata fatta nel 1981 e che  
... proposta di acquisto era sensibilmente vantaggiosa "ove si tenga conto della  
... lievitazione dei costi per circa un quinquennio".

A tale emergenza processuale, documentalmente provata, va aggiunta  
... relativa alla ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni tutte di cui  
... art. 2901, in quanto all'epoca della vendita la De Santis Costruzioni era  
... indebitata, del che la convenuta Amministrazione era  
... consapevole e ciò, come risultava sia da prova documentale sia  
... presunzioni.

Ne consegue che la proposta di revocatoria risulta essere fondata e va  
... accolta con ogni conseguenza di legge.

Nulla spetta per altri titoli di danno, in mancanza di elementi probatori.

Le spese seguono la soccomitanza tra la Curatela e l'Amm.Prov. e vanno  
... tribuite, liquidandole come in dispositivo, mentre ricorrono giusti motivi per  
... compensare interamente fra le altre parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di giudice unico, definitivamente  
... pronunciando sulle domande di ... in narrativa, ogni altra istanza, deduzione,  
... eccezione disattese, così provvede.

accoglie la domanda e, per lo effetto, dichiara inefficace, nei confronti della curatela fallimentare e della massa dei creditori, il contratto di compravendita interceduto tra la De Santis Costruzioni SpA. e l'Amministrazione Provinciale di Benevento del 25.6.87, rogato con atto del segretario generale dell'A.P. al n. 47 rep., e, quindi inefficace l'alienazione degli immobili ivi descritti, siti in Benevento alla Via N. Calandra, riportati in catasto urbano al folio 86, part.lla 51 sub 2;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della Curatela, in complessive .3.119,38, di cui .175,59 per spese, .1.136,20 per diritti e .1.807,59 per onorari, oltre rimborso forf., IVA e CAP, come per legge;

dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra tutte le altre parti in causa.

Così deciso in Benevento il 30.11.2002

Il G.I estensore

(dott. Rinaldo Taddeo)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento 18 NOV 2003

Il Cancelliere Cancelleria

RENATA Ibrinda